



# COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

\* \* \* \* \*

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)

Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: osl.condofuri@asmepec.it

C.F./P.I. 00162630800

<http://www.comune.condofuri.rc.it>

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica

del 21 maggio 2020 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

### Deliberazione n. 19 del 07.10.2020

**OGGETTO: Recupero somme derivanti da sentenza esecutiva della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 92/2013 - Parti: Malara Antonia/Comune di Condofuri - Nomina legale avv. Giuseppe Nardo.**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **sette** del mese di **ottobre**, alle ore **17.37** nella Sede della Delegazione municipale del Comune di Condofuri, il Commissario Straordinario di Liquidazione, nella persona del **dott. Sandro Immacolata Borruto**

#### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 06 dicembre 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Condofuri;
- con D.P.R. del 21.05.2020, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente nella persona del dott. Sandro Immacolata Borruto;
- in data 18.06.2020, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento del predetto O.S.L.;

#### **DATO ATTO che**

- l'art. 255 del D.lgs. 267/2000 rubricato "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" prevede al comma 1 che "Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'Organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile."
- l'organo Straordinario di Liquidazione, per come indicato nella propria Deliberazione n. 1 del 18 giugno 2020, e conformemente a quanto disposto dall'articolo 252 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019, atteso che l'ultimo bilancio dal Comune approvato è quello relativo all'esercizio 2019.
- la massa passiva di competenza dell'OSL, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è costituita da:

1. debiti di bilancio al 31.12.2019;
2. debiti fuori bilancio al 31.12.2019

3. debiti derivanti da procedure estinte;

4. debiti derivanti da transazioni.

- la determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base del fondo di cassa al 31.12.2019, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati prima della dichiarazione di dissesto.

**PRECISATO** che, ai fini dell'inserimento della massa attiva, i residui attivi riscossi e i residui passivi pagati, fino alla concorrenza della cassa, vanno entrambi considerati alla data di deliberazione del dissesto, così come disposto dall'art.6, comma 2,lett. A), del D.P.R. n. 378/1993, con conseguente necessità di riversare tutte le somme incassate, a valere sulla gestione residui attivi, dal giorno successivo alla dichiarazione di dissesto a favore dell'Organo Straordinario di Liquidazione, risultando così costituiti:

a) dei residui attivi, certi e revisionati dall'Ente, ancora da riscuotere alla data odierna;

b) dei ratei dei mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;

c) delle entrate, tra le quali anche quelle straordinarie, quelle derivanti da recupero di evasione, da fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;

d) dei proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;

e) dei proventi della cessione di attività produttive;

f) delle risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente recuperate nei modi di legge; delle eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati; di eventuali contributi straordinari.

**RILEVATO** che il Comune di Condofuri deve procedere al recupero delle somme di cui alla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 92/2013 emessa tra il Comune di Condofuri, appellato, e la signora Malara Antonia, appellante.

**RITENUTO** opportuno procedere al recupero delle somme liquidate nella predetta sentenza a favore del Comune;

**VISTA** la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 15 del 15 luglio 2020 in materia di competenze dell'OSL relativamente a fatti e atti di gestione ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

**CONSIDERATO** che:

- Il Comune di Condofuri non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

- L'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 31 e ss.mm.ii.";

- La suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)"

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 dell'11.05.2012 nella quale si evidenzia che la prestazione professionale di assistenza e difesa in giudizio comporta una "scelta fiduciaria" da parte dell'amministrazione, anche se ovviamente tale scelta resta soggetta "ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione".

**DATO ATTO** che questo Organismo Straordinario di liquidazione ha trasmesso richiesta di preventivo all'avv. Giuseppe Nardo del Foro di Reggio Calabria con nota prot. n. 9096 del 13.08.2020 per il recupero delle somme di cui alla sentenza di cui sopra evidenziando che l'incarico legale non potrà essere affidato per importo superiore ai minimi tariffari con riduzione ulteriore del 30%, ferma l'autorizzazione di questo Ente alla distrazione delle spese legali liquidate dal giudice della procedura esecutiva che potranno essere riscosse direttamente dal legale incaricato, previa eventuale decurtazione delle spese vive sostenute dall'ente.

**VISTO** il preventivo trasmesso dal predetto avvocato, acquisito al prot. comunale n. 11464 del 06.10.2020 che ha previsto quale compenso minimo per precetto come da tariffe vigenti di € 129,55 più

le spese vive prevedibili per la fase pari a € 50,00 per un totale di € 179,55 ridotti del 30% per un totale di € 125,00;

**RITENUTA** la congruità dello stesso in quanto l'importo richiesto è inferiore ai minimi tariffari e conforme alle indicazioni fornite da questo Ufficio;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il D.Lgs 50/2016;

**Visto** il DLgs 118/2011 e successive modificazioni;

## DELIBERA

**di conferire** all'avvocato Giuseppe Nardo del foro di Reggio Calabria con studio in Via Giudecca n. 52 Reggio Calabria l'incarico di procedere al recupero delle somme liquidate a favore del Comune di Condofuri nella sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 92/2013 emessa tra il Comune di Condofuri, appellato, e la signora Malara Antonia, appellante con la quale la signora Malara è stata condannata al pagamento dell'importo di € 5370,00 oltre oneri ed accessori di legge;


**di stabilire** che il compenso da riconoscere all'avvocato incaricato per l'attività professionale svolta è di € 125,00 (atto di precetto) oltre le spese vive necessarie all'instaurazione del giudizio e l'impegno di spesa sarà assunto dall'organo straordinario di liquidazione al momento del recupero delle somme necessarie a coprire il compenso professionale convenuto;

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

**di disporre** la pubblicazione ai sensi dell' art. 124 del D.lgs. 267 /2000 e s.m.i., a cura dell'Amministrazione comunale;

**di notificare** copia del presente provvedimento all'avv. Nardo, al Sindaco, al Segretario Comunale. al Responsabile dell'area amministrativa,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
**Dott. Sandro Immacolata Borruto**



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

	<b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE</b> <b>F.to Dott. Sandro Immacolata Borruto</b>
--	--

DELIBERA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 07.10.2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
f.to Giuseppina Nicodemi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
Dott. Sandro Immacolata Borruto

